



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/18

Dec. n. 8 /18

Il giorno 11 giugno 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal pilota Luigi MARTELOZZO avverso la squalifica subita nel corso della gara di Campionato Italiano Motorally, prima prova, svoltasi a Cascia (PG) l'8 aprile u.s..

In particolare, il reclamante lamenta la errata applicazione dell'art. 1.26 dell'Annesso Motorally 2018, in quanto, secondo il suo stesso assunto, la "nota" n. 191, indicata quale tratto del percorso in cui sarebbe stata commessa la penalità, non rientrerebbe nei cosiddetti "Settori Selettivi" di cui all'art. 1.24 e, di conseguenza non

potrebbe essere irrogata nessuna sanzione, essendo gli stessi esclusi dalle norme che prevedono le relative penalità in caso di infrazione.

Ha chiesto, quindi, seppure implicitamente, l'annullamento della squalifica irrogata.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, unitamente alle relative integrazioni,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal reclamante, è infondato e, pertanto, deve essere respinto, poiché l'esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di non condividere le conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Il percorso dei piloti partecipanti ad una gara di Motorally viene monitorato attraverso il GPS, che rileva i relativi "punti" trasmessi dai tracciatori in dotazione ad ogni pilota, nella "misura" di un punto al secondo. La somma dei punti registrati permette, poi, di visualizzare il percorso dei piloti.

Dall'esame del report del pilota Luigi Martellozzo, ove sono riportate le predette informazioni, si evince che lo stesso ha erroneamente abbandonato il percorso di gara alla nota "191" ed è rientrato nel predetto percorso attraverso una inversione di marcia.

L'art. 1.25 dell'Annesso Motorally, rubricato "*Marcia in senso contrario nei s.s. in linea*", recita testualmente: «*Il conduttore che, per qualsiasi motivo, impegna il percorso di gara di un S.S. in senso contrario rispetto alla direzione di marcia prevista, (infrazione constatata visivamente da un UdP o mediante traccia GPS) viene applicata la penalità riportata nell'Art. 1.26- ERRORI DI PERCORSO E RIENTRO NEI S.S.*». Quest'ultima norma, poi, prevede che: «*Il rientro nel percorso di gara in seguito ad un errore di navigazione dovrà avvenire ad una velocità massima di 30 km/h e con cautela*» e che «*Per la mancata osservanza di queste disposizioni, verificata visivamente o tramite traccia GPS, la Giuria deciderà la penalità da applicare valutando i seguenti casi: 1) al conduttore che percorrerà il tratto in senso contrario superando i 30 km/h fino ad*

una tolleranza di 10 km/h, viene applicata una penalità di 10 minuti; 2) il conduttore che percorrerà il tratto in senso contrario superando i limiti e la tolleranza sopra indicati, verrà escluso dalla gara»

Ora, il tenore letterale di tale norma è chiaro, prevedendo essa che, in caso di errore da parte del pilota nel percorrere il tracciato di gara, il relativo rientro dovrà avvenire ad una velocità massima di 30 Km/h e con cautela, dove per “percorso di gara” deve intendersi l'intero percorso e non il solo settore selettivo.

Invero, l'art. 1.25 citato sanziona con la medesima penalità una condotta differente da parte del pilota, ossia l'impegno di un S.S. in senso contrario rispetto alla direzione di marcia prevista e non riguarda il caso di specie, poiché il reclamante non è stato sanzionato con l'esclusione per aver percorso un S.S. in senso contrario, ma per non aver rispettato il limite di velocità durante il rientro nel percorso di gara dopo esservi uscito. Invero, come è desumibile dal relativo report (punti 8088-8142, per un totale di circa 500 metri), il pilota Luigi Martellozzo, dopo l'inversione del senso di marcia, ha ripreso la marcia normale, superando, però, per 16 secondi la velocità di 40 Km/h, raggiungendo, poi, la velocità di 56,2 Km/h per circa 300 metri.

Di conseguenza, come correttamente rilevato nel verbale di Giuria della gara menzionata, egli ha violato l'art. 38 n. 2, lettere e) e k) del R.M.M. 2018, nonché dell'art. 1.26 dell'Annesso motorally 2018, rientrando sul percorso di gara, complessivamente inteso, in senso contrario ad una velocità superiore a quella consentita.

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il reclamo proposto non può essere accolto.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- **RIGETTA** il ricorso del signor Luigi MARTELOZZO.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Martellozzo Luigi;
- S.T.S.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.